

## **TABELLE DI CORRISPONDENZA**

**(Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018)**

Il comma 1 dell'Art 4 del Provvedimento n.72 del 16 aprile 2018 recante i criteri di individuazione e regole evolutive della classe di merito di conversione universale di cui all'art. 3 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 - Dematerializzazione dell'attestato di rischio, dispone che le Imprese di assicurazione indichino nelle attestazioni sullo stato del rischio, a prescindere dalla forma tariffaria applicata al contratto, la classe di merito di assegnazione denominata "**classe di conversione universale (CU)**", già comunemente denominata CIP.

Tale obbligo ha lo scopo di garantire la comparabilità tra le classi di merito applicate da ciascuna Impresa e consentire un omogeneo trattamento degli utenti nonché la continuità della storia assicurativa di ciascun veicolo.

A tal fine viene pubblicata la seguente "**Tabella di corrispondenza**" utile al momento dell'assunzione del rischio, per convertire la classe CU indicata nell'attestazione sullo stato del rischio nella classe di merito interna liberamente determinata da AXA MPS DANNI.

La **classe di conversione universale (CU)** NON sostituisce ma SI AGGIUNGE alle classi di provenienza ed assegnazione della Compagnia, le cui caratteristiche rimangono invariate.

I criteri evolutivi inerenti alle classi di merito interne delle imprese non incidono sull'evoluzione delle classi di CU.

\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/

### **Regolamento IVASS n. 9/2015**

#### **Art. 8 – Validità dell'attestato**

1. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

2. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero del veicolo assicurato, il contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal caso, l'assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell'attestato qualora lo stesso risulti l'avente diritto alla classe di merito CU maturata ai sensi del Provvedimento di cui al comma 3 dell'art. 3.

#### **Art. 9 - Acquisizione dell'attestazione sullo stato del rischio da parte dell'assicuratore**

1. All'atto della stipulazione di un contratto di responsabilità civile auto, le imprese acquisiscono direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli attestati di rischio.

## Provvedimento IVASS n. 72/ 2018

### Art. 4 Tabella di conversione della classe di merito interna

1. Ciascuna impresa prevede una specifica tabella di corrispondenza, da utilizzare al momento dell'assunzione del rischio, per convertire la classe di CU, indicata nell'attestazione sullo stato del rischio, nella classe di merito interna determinata dall'impresa anche attraverso l'individuazione di altri parametri autonomamente assunti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 133, comma 1bis, del Codice delle assicurazioni private.

2. La tabella deve essere disponibile all'interno dei locali degli intermediari che operano su mandato delle compagnie (agenti e propri collaboratori) o in forza di un accordo sottoscritto con l'impresa (broker) e sul sito internet dell'impresa con separata evidenza rispetto alla tabella allegata alle condizioni di polizza.

3. I criteri evolutivi inerenti alle classi di merito interne delle imprese non incidono sull'evoluzione delle classi di CU.

### **CLASSE DI "CONVERSIONE UNIVERSALE" TABELLE DI CORRISPONDENZA**

<b>AUTOVETTURE GIÀ ASSICURATE CON ALTRA IMPRESA</b>	
<b>CLASSE DI ASSEGNAZIONE CU</b>	<b>CLASSE DI INSERIMENTO AXA MPS DANNI</b>
1	<p>Con la tabella di progressa sinistrosità completa e nessun sinistro nelle ultime 4 annualità in base agli anni di permanenza in classe CU 1 viene assegnata la</p> <p>Classe 1B – se da più di un anno Classe 1A – se da un anno Classe 1 - in tutti gli altri casi</p>
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18

<b>CICLOMOTORI, QUADRICICLI LEGGERI, MOTOCICLI, MOTOCARROZZETTE, GIÀ ASSICURATI PRESSO ALTRA IMPRESA</b>	
<b>CLASSE DI ASSEGNAZIONE CU</b>	<b>CLASSE DI INSERIMENTO AXA MPS DANNI</b>
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18

<b>VAN TRASPORTO COSE FINO A 70 Q.LI E CAMPER GIÀ ASSICURATI PRESSO ALTRA IMPRESA</b>	
<b>CLASSE DI ASSEGNAZIONE CU</b>	<b>CLASSE DI INSERIMENTO AXA MPS DANNI</b>
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18